

di commissione dello 0.50% "una tantum";

b) - quanto a £ 3.300.000, oltre l'importo totale delle spese contrattuali relativamente ad ambedue le quote nei limiti della disponibilità del richiedente (£ 3.307.572, alle condizioni previste dal Regolamento 14 febbraio 1947, e cioè: saggio d'interesse 5%, etc.;

c) - il tutto con la estinzione nel periodo di ammortamento consentito dal Regolamento stesso;

2° - di dare mandato al Direttore generale e, in sua vece, al Primo vice direttore generale, con facoltà di firmare da soli, di compiere quanto necessario per concretare l'operazione nei termini sopra indicati. -

Sulla suddetta proposta il Comitato permanente aveva espresso parere favorevole subordinatamente alla deliberazione di principio - oggi intervenuta - in merito alla concedibilità di un secondo mutuo a condizioni particolari.

Il Consiglio approva in conformità alla deliberazione di massima.

5° - Mutui ad Enti locali

a) - Comune di Ariano nel Po